



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia  
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”

Ist. Omnicomprensivo Statale "P.G. Castelli" - Carpino  
Prot. 0004993 del 03/10/2024  
II (Uscita)

Ai componenti del GLO  
Ai Docenti tutti  
Ai Genitori/Tutori  
Agli studenti

**OGGETTO: DECRETO DI COSTITUZIONE DEL GLO (GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L'INCLUSIONE) - A.S. 2024-2025**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTA** la Legge n. 104/92, (art. 15 comma2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000;

**VISTO** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6);

**VISTO** il D.L. sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma2);

**VISTA** la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

**VISTA** la legge 107/2015;

**VISTO** il decreto Interministeriale n° 182 del 29 /12/2020 - Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66".

**VISTO** il decreto ministeriale n° 153 del 1° agosto 2023- Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66»

**VISTE** le Linee Guida allegate al DM 153/2023;

**DECRETA**

**Art. 1 - Costituzione GLO**

Presso l'I.O.C. “P. G. Castelli” per l’anno scolastico 2024/2025 è costituito, **il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO)**, nelle persone di seguito indicate, membri di diritto:

- a) Dirigente Scolastico o suo delegato;
- b) Docenti del Consiglio di classe;
- c) Genitori, o di chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 15 della legge 104/92);
- d) Alle riunioni del GLO è assicurata la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti con disabilità che le/li riguarda, nel rispetto del principio di autodeterminazione, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. (solo per la Scuola Secondaria di II grado)

Altre persone definite *«figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente*



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ufficio V – Ambito Territoriale Foggia**  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO “PADRE GIULIO CASTELLI”**

con disabilità», possono partecipare solo su autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico<sup>1</sup>.

L' Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) dell'Azienda Sanitaria Locale, ossia l'organo collegiale che ha redatto il Profilo di Funzionamento, ha il compito di fornire al GLO il “necessario supporto”. L'istituzione scolastica concorda con l'ASL di riferimento di ciascun alunno con disabilità le modalità operative più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto.

### **Art. 2 - Funzioni e compiti del GLO**

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- 1) Redigere il PEI;
- 2). Monitorare e verificare il PEI;
- 3) Approvare il PEI;
- 4) Firmare il PEI;
- 5) Raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi effettuati e predisporre ulteriori piani d'intervento in favore del singolo alunno;

### **Art. 3 - Funzionamento GLO**

- Il GLO può riunirsi ogni volta che se ne riscontri la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno per l'aggiornamento e la verifica del PEI, entro il 31 ottobre e non oltre il 30 giugno.
- Le riunioni sono convocate dal D.S. o dal Referente Inclusione su delega del D.S.
- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**Prof.ssa Rosa Battista**

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

---

<sup>1</sup> **CONFRONTARE SINTESI LINEE GUIDA ALLEGATE AL DM 153/2023;**

La sua composizione è definita nell'art. 15 della L. 104/92, come modificato dal decreto 66/2017.

Il GLO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l'insegnante specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. I genitori dell'alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale - partecipano a pieno titolo ai lavori del GLO. Il decreto indica, inoltre, come partecipanti al GLO altre persone definite «figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità». L'individuazione non è univoca e richiede pertanto una precisa autorizzazione formale da parte del Dirigente scolastico. Requisito essenziale è che si tratti di una "figura professionale" (escludendo quindi supporti di altro tipo legati a relazioni familiari o amicali) che abbia un'interazione con l'alunno o con la classe.

A titolo di esempio possiamo citare, tra le figure interne all'istituzione scolastica:

- docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe nell'attuazione del PEI (art. 15 c. 8 L. 104/92, come modificato dal DLgs 96/19);
- docenti che svolgano azioni di supporto alla classe nel quadro delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa.

Resta di competenza della dirigenza stabilire la necessità o meno di tale individuazione formale, ricordando che, se ritenuto utile, è possibile prevedere la loro partecipazione in qualità di esterni a singoli incontri. In tal senso, può essere prevista anche la partecipazione di collaboratori scolastici e collaboratrici scolastiche che coadiuvano nell'assistenza di base.

Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano stabilmente a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l'assistenza specialistica per l'autonomia e la Comunicazione, nominate dall'Ente locale.